

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

Enel X Way Italia S.r.l., società con unico socio e soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ostiense, 131 L, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 16645681004, Partita Iva di Gruppo 15844561009, in persona del legale rappresentante, PEC enelxwayitalia@pec.enel.it (in seguito **“EXWI”**);

– da una parte –

E

Comune di _____ con sede legale in _____, codice fiscale _____ in questo atto rappresentata da _____ in qualità di Procuratore Speciale domiciliato per la carica ed ai fine del presente atto ove sopra (di seguito, il **“Comune”**)

– dall'altra parte –

di seguito definite congiuntamente le **“Parti”** e disgiuntamente la **“Parte”**.

PREMESSO CHE

- La mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile.
- In tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato sin dal 2011 nel

rapporto dell'European Environment Agency TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" e aggiornato nel rapporto TERM 2022 "Decarbonising road transport — the role of vehicles, fuels and transport demand".

- Il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri – COM (2010)186 – sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente.
- La Legge 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
- Il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale; Il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".
- La proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti.
- L'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori.

- La Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, recepita con D.Lgs. 257/2016, stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti.
- La Direttiva 2014/94/UE stabilisce, altresì, requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.
- Il Regolamento 2023/1804/UE, che abroga la Direttiva 2014/94/UE a decorrere dal 13 aprile 2024, stabilisce degli obiettivi mandatori per la diffusione di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, al fine di garantire una rete adeguata in tutto il territorio europeo e rafforzando altresì i principi di interoperabilità e trasparenza a beneficio degli utenti finali.
- L'elettricità è un combustibile pulito, idoneo in particolare a favorire la diffusione, negli agglomerati urbani, dei veicoli ad alimentazione elettrica, compresi quelli a due ruote, con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico.
- EXWI è in possesso di "garanzia di origine di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili". Il 100% dell'energia elettrica approvvigionata per la fornitura dei Siti nella sua titolarità, è certificata prodotta da impianti a fonte rinnovabile. L'elettricità così garantita è prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
- Il legislatore italiano ha adottato diverse misure volte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica sul territorio nazionale, anche con misure di semplificazione e agevolazione, stabilendo che *"I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. In ogni caso, il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 deve essere calcolato sullo*

spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico” (Art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss.ii.; di seguito “DL Semplificazioni”).

- Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti, il medesimo DL Semplificazioni prevede la presentazione, da parte del soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture di ricarica su suolo pubblico, di un’unica istanza per l’occupazione di suolo pubblico e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione, con obbligo da parte della pubblica amministrazione competente di rilasciare il provvedimento entro il termine di 30 giorni. Il medesimo DL Semplificazioni prevede altresì che il comune pubblichi l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale e, decorsi i successivi quindici giorni, possa essere rilasciata l’autorizzazione dal soggetto istante. Si prevede inoltre che nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da più soggetti e non siano tutti compatibili con la disponibilità di spazi pubblici per la ricarica, l’autorizzazione viene rilasciata a seguito di una procedura valutativa trasparente non discriminatoria.
- EXWI considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine.
- La *business line* di Enel X ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici composto da diversi modelli che spaziano dalla ricarica in AC a quella in DC fornendo soluzioni adeguate a diverse tipologie di siti.
- Tutti i modelli di cui sopra sono gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- Il 19 novembre 2019 Enel X ha siglato un Protocollo d’Intesa con Anglat (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti) a valle del quale sono state sviluppate soluzioni tecnologiche per la ricarica dei veicoli elettrici fruibili da parte di persone con disabilità. Gli stalli delle stazioni di ricarica sono stati ripensati secondo i criteri dello Universal Design, la

metodologia progettuale che ha come obiettivo la progettazione e la realizzazione di edifici, prodotti e ambienti che siano accessibili a tutte le persone.

- Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale considerando lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico.
- Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste") è stata individuata come soggetto attuatore del "Progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale" (di seguito anche "**POLIS**"), di cui all'art. 1 lett. f) del D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che istituisce il Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- L'All.1 al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 prevede che il progetto Polis si componga di due linee di intervento, una delle quali denominata "Sportello unico" che prevede interventi in 6.910 uffici postali per la realizzazione dello sportello per l'erogazione di servizi pubblici digitalmente potenziati e la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici.
- in tale ambito, Poste ha indetto procedura aperta ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 50/2016 3 s.m.i. e della Direttiva 2014/25/UE per la "*Predisposizione edile e impiantistica, fornitura e posa in opera, installazione, collaudo tecnico e funzionale, messa in esercizio, gestione e manutenzione di stazioni di ricarica (colonnine) ad uso pubblico per veicoli elettrici, presso parcheggi in prossimità degli Uffici Postali di Poste Italiane e successiva gestione complessiva, in concessione onerosa, dei dispositivi installati e dei servizi con assunzione del ruolo di Charge Point Operator (CPO)*", attraverso accordi quadro nel rispetto della normativa vigente ("**Procedura**").
- EXWI è risultata aggiudicataria della Procedura ed ha stipulato in data 17/10/2023 con Poste gli accordi quadro n. 4490011599 (Lotto 4 – Piemonte Valle d'Aosta), n. 4490011600 (Lotto 5 – Toscana Umbria Sardegna) e n. 4490011601 (Lotto 6 – Lazio Campania) (di seguito "Accordi Quadro") per la disciplina dei rispettivi obblighi e, pertanto provvederà, per l'intera durata del predetto Accordo Quadro ed in esecuzione dello stesso, alla fornitura ed installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici sia sulle aree di proprietà e/o nella disponibilità di Poste che su aree

pubbliche da individuare d'intesa con le Amministrazioni Locali o altri Enti/Società e su consenso preventivo di Poste, previa formalizzazione di apposita intesa con le Amministrazioni stesse.

- La Procedura prevede che, alla scadenza degli Accordi Quadro stipulati tra Poste ed EXWI, Poste, o altro soggetto indicato da Poste, subentri in qualità di concessionario nella gestione delle Infrastrutture di ricarica e, conseguentemente, subentri nel presente Protocollo che proseguirà sino alla scadenza prevista. In tale caso Poste, o altro soggetto indicato da Poste, assumerà tutti gli impegni e obblighi di cui al presente Protocollo, in quanto compatibili.
- EXWI ricopre il ruolo di Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "IdR") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere.
- EXWI in qualità di CPO gestisce, quale concessionario in virtù dell'Accordo Quadro come sopra precisato, delle IDR di proprietà di Poste Italiane curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi. Tutti le IDR installate e gestite da EXWI sono dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate
convengono quanto segue:**

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di Intesa (di seguito, "Protocollo").

2. OGGETTO

Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale che EXWI dovrà installare quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro di cui alle precedenti premesse, fermo restando l'esclusiva responsabilità di EXWI. Si rappresenta che, come previsto dalla Procedura, alla scadenza degli Accordi Quadro stipulati tra Poste ed EXWI, Poste, o altro soggetto

indicato da Poste, subentrerà in qualità di concessionario nella gestione delle Infrastrutture di Ricarica e, conseguentemente, subentrerà nel presente Protocollo che proseguirà sino alla scadenza prevista. In tale caso Poste, o altro soggetto indicato da Poste, assumerà tutti gli impegni e obblighi di cui al presente Protocollo, in quanto compatibili.

3. LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno da installarsi, nel numero massimo di 3 (tre), in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco sub Allegato 1.

Resta inteso che le Parti individueranno eventuali localizzazioni alternative nel caso in cui a valle delle verifiche tecniche e di potenza emergessero criticità su quelle precedentemente individuate.

Le modifiche relative alle ubicazioni verranno formalizzate attraverso comunicazione scritta e relative pratiche autorizzative, come previsto dalla legge 120/2020.

Le aree di installazione e il numero di IDR definitive e rientranti nel progetto "POLIS" si intenderanno individuate e concordate tra le Parti alla data di ricevimento da parte di EXWI di una autorizzazione a procedere da parte di Poste.

4. IDRCARATTERISTICHE IDR.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da EXWI saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID ovvero altro strumento utilizzato per i servizi di pagamento elettronico secondo quanto indicato nel regolamento 2023/1804/UE .

5. IMPEGNI DELLE PARTI

5.1 Impegni di EXWI

EXWI si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società del gruppo Enel, alle seguenti attività:

- a) individuare congiuntamente al Comune, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato 1, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
- b) Comunicare tempestivamente a Poste per la necessaria autorizzazione, le aree dedicate alle installazioni di ricarica per veicoli elettrici individuate d'intesa con il Comune;
- c) progettare le "Aree dedicate", composte dalle infrastrutture di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- d) richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica;
- e) collegare le infrastrutture di ricarica alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a EXWI;
- f) provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica, che restano di proprietà di Poste Italiane;
- g) esercire e gestire le infrastrutture di ricarica per l'intera durata del presente Protocollo, quale concessionario da parte di Poste;
- h) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica;
- i) mantenere l'infrastruttura di ricarica, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- j) adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica qualora si renda necessario in base a norme di legge;
- k) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- l) provvedere a tutte le attività di collaudo;
- m) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica;
- n) rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti;

5.2 Impegni del Comune

Il Comune si impegna a provvedere alle seguenti attività:

- a) individuare, congiuntamente a EXWI, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica da parte di EXWI nell'ambito di quelle indicate nell'Allegato 1;
- b) nel rispetto della normativa e regolamentazione comunale applicabile, mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi tra cui il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo degli per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020, art. 57 comma 9;
- c) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di EXWI medesima, con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- d) consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni installato limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- e) fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.
- f) mantenere il decoro e la pulizia degli stalli di ricarica, fatta eccezione per i dispositivi hardware della stazione di ricarica per i quali tutte le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria rimangono a cure e spese di EXWI.

6. DURATA

Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di rilascio delle autorizzazioni come previsto dall'Art. 32 – ter della Legge n. 108/2021, modificazioni della legge n.120/2020 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune. Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detto accordo mediante semplice comunicazione da far pervenire prima della scadenza del Protocollo stesso.

7. COSTI

Tutti i costi di installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica e delle relative attività di gestione elencate al precedente Art. 5.1 sono a carico di EXWI, mentre gli eventuali costi relativi alle attività di cui all'art. 5.2. rimarranno ad esclusivo carico del Comune.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al Protocollo con terze Parti o altri Enti Pubblici.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione alle infrastrutture di ricarica di cui al presente Protocollo. Pertanto, nessuna Parte farà alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all'esistenza, contenuto, esecuzione né userà marchi o loghi dell'altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell'altra Parte.

10. DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Il Comune prende atto e accetta che il gruppo Enel è il solo e unico titolare del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma integrata di EXWI, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità,

oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo.

11. RISERVATEZZA

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come recepito nell'ordinamento, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Protocollo. In ogni caso il Comune nell'esecuzione del Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy Enel, in vigore nel gruppo Enel dal 2014. Parimenti EXWI nell'esecuzione del presente Protocollo si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Regolamento (UE) 679/2016 suddetto, come recepito nell'ordinamento.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, FORO COMPETENTE – MODIFICHE

Il presente Protocollo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

14. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

15. SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

16. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per Enel X Way Italia:

PEC: enelxwayitalia@pec.enel.it

Per il Comune:

Sig. _____

E-mail/PEC: _____

Con riferimento alle informazioni relative alle IdR, EXWI potrà mettere a disposizione, previa richiesta da parte del **Comune**, uno strumento accessibile tramite portale web, che consente di fornire al **Comune** le seguenti informazioni:

- geolocalizzazione (coordinate GPS) con individuazione della IdR su mappa dedicata e visualizzazione dell'indirizzo;
- stato della IdR (disponibile, occupato, in manutenzione);
- caratteristiche della IdR (potenza massima, tipologia corrente - AC/DC - e tipologia di prese);
- dati di utilizzo delle IDR, in maniera statistica, anonima e aggregata (numero di ricariche, kWh erogati, prenotazioni effettuate e tempo di occupazione della presa senza ricarica);
- statistiche relative all'impatto ambientale derivante dall'utilizzo delle IdR (risparmio in termini di emissioni CO2, PMx, NOx, rumore veicoli equivalenti, risparmio economico per salute e ambiente).

17. RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguire un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altre utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 15 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo

onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

EXWI, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EXWI proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EXWI e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EXWI e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti.

Roma, XX/XX/20XX

Enel X Way Italia s.r.l.

COMUNE DI _____

ALLEGATO 1

ELENCO AREE PARCHEGGIO OGGETTO DI INSTALLAZIONE

1. Via _____, _____ (____), CAP _____

- Posizione delle installazioni: Coordinate GPS: _____